

Nota n. 50 del 09/05/2025

Attuazione degli “Orientamenti sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114” (JC/2024/28).

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) la conformità agli Orientamenti congiunti delle Autorità europee di vigilanza (AEV) “Orientamenti sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR)” (JC/2024/28).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione, per i profili di competenza come stabiliti dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, agli Orientamenti congiunti delle AEV, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

1. Oggetto: Gli Orientamenti delle AEV specificano:

- a) il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del suddetto regolamento; e
- b) un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività a norma del MiCAR.

2. Destinatari: banche, SIM di classe 1, emittenti specializzati di *Asset Referenced Tokens* (ART), SIM diverse da quelle di classe 1, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica autorizzati all’emissione di ART ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129; nonché, limitatamente all’approccio comune indicato al par. 1, lett. b), ogni soggetto che intenda prestare, o che presti, servizi per le cripto-attività, nell’ambito della valutazione di eventuali attività rientranti nel proprio perimetro di attività attuale o prospettico, al fine di determinare se tali attività riguardino cripto-attività disciplinate da MiCAR.

3. Data: gli Orientamenti si applicano dal 12 maggio 2025.

4. Disposizioni di riferimento:

- articolo 17(1)(b)(ii) MiCAR, che richiede alle banche e SIM di classe 1 di trasmettere all’autorità competente, nell’ambito della notifica di avvio dell’operatività, un parere legale secondo cui il *token* non è una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del MiCAR né un EMT;
- articolo 18(2)(e) del MiCAR, che obbliga gli emittenti specializzati di ART a presentare alla propria autorità competente, nell’ambito dell’istanza di autorizzazione, un parere legale secondo cui il *token* non è una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del MiCAR né un EMT;
- articolo 97(1) MiCAR che richiede alle AEV di definire all’interno dei propri orientamenti congiunti un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea; dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("regolamenti AEV").

L'approccio comune di cui al par. 1, lett. b) attiene alla sola classificazione giuridica delle cripto-attività e non esaurisce il complesso degli elementi che i soggetti sono tenuti a considerare per verificare se l'attività che svolgono o intendono svolgere rientri nel perimetro delle attività disciplinate da MiCAR e da altri corpi normativi. Resta pertanto ferma la possibilità per la Banca d'Italia di valutare, per i profili di competenza, ogni altro elemento utile alla qualificazione della cripto-attività e dei servizi prestati al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile.